Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 5 giugno 2000

relativa all'adozione del suo regolamento interno

(2000/396/CE, CECA, Euratom)

(GU L 149 del 23.6.2000, pag. 21)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Decisione 2001/216/CE del Consiglio del 19 marzo 2001	L 81	30	21.3.2001
►**M2**	Decisione 2001/840/CE del Consiglio del 29 novembre 2001	L 313	40	30.11.2001

▼B

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 5 giugno 2000

relativa all'adozione del suo regolamento interno

(2000/396/CE, CECA, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 3, primo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 30, paragrafo 3,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 121, paragrafo 3,

DECIDE:

Articolo unico

Il regolamento interno del Consiglio del 31 maggio 1999 (1999/385/CE, CECA, Euratom) [1] è sostituito dalle disposizioni seguenti, che entrano in vigore il 6 giugno 2000.

«REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO

Articolo 1

Convocazione e luoghi di lavoro

1. Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo presidente, per iniziativa di questi, di uno dei suoi membri o della Commissione [2].

2. Sette mesi prima della data di assunzione delle funzioni, la presidenza comunica le date previste per le sessioni che il Consiglio dovrà tenere ai fini della realizzazione dei lavori legislativi o dell'adozione delle decisioni operative.

Al più tardi una settimana prima della data di assunzione delle funzioni, la presidenza adotta un programma semestrale sotto forma di ordini del giorno provvisori delle sessioni del Consiglio, in cui sono menzionati a titolo indicativo i lavori legislativi e le decisioni operative previsti. Tale programma, se necessario, può contemplare ulteriori sessioni oltre a quelle precedentemente previste. Nel corso della presidenza una sessione già prevista nel programma semestrale che non dovesse più apparire giustificabile non sarà convocata dalla presidenza.

3. Il Consiglio ha sede a Bruxelles. In aprile, giugno e ottobre il Consiglio tiene le sessioni a Lussemburgo [3].

In circostanze eccezionali e per ragioni debitamente motivate, il Consiglio o il Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper), deliberando all'unanimità, può decidere che una sessione si tenga in un altro luogo.

---

(1) GU L 147 del 12.6.1999, pag. 13.

(2) Questo paragrafo riprende l'articolo 204 del trattato CE.

(3) Questo paragrafo riprende la lettera b) dell'articolo unico del protocollo sulle sedi delle istituzioni e di alcuni organismi e servizi delle Comunità europee nonché di Europol allegato ai trattati.

▼B

Articolo 2

Formazioni del Consiglio

1. Il Consiglio può riunirsi in formazioni diverse, in funzione delle materie trattate. Il Consiglio, riunito nella formazione "Affari generali", decide in merito all'elenco di tali formazioni ([1]).

Nessuna formazione del Consiglio che non figuri in tale elenco può essere convocata senza una decisione del Consiglio riunito nella formazione "Affari generali".

2. La formazione "Affari generali" del Consiglio è responsabile del coordinamento generale delle politiche e dei lavori preparatori delle riunioni del Consiglio europeo.

Articolo 3 ([2])

Ordine del giorno

1. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ogni sessione, che viene inviato agli altri membri del Consiglio e alla Commissione, almeno quattordici giorni prima dell'inizio della sessione.

2. L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali la richiesta di iscrizione presentata da un membro del Consiglio o dalla Commissione e, eventualmente, la relativa documentazione, siano pervenute al segretariato generale almeno sedici giorni prima dell'inizio della sessione stessa. L'ordine del giorno provvisorio indica del pari i punti sui quali la presidenza, un membro del Consiglio o la Commissione possono chiedere un voto.

3. I punti relativi all'adozione di un atto o di una posizione comune riguardante una proposta legislativa o una proposta relativa ad un provvedimento da adottare a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea sono iscritti all'ordine del giorno provvisorio ai fini di una decisione soltanto se è trascorso il periodo di sei settimane previsto al punto 3 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea.

Il Consiglio può derogare all'unanimità al termine di sei settimane se l'iscrizione di un punto rientra nelle eccezioni dettate da motivi di urgenza di cui al punto 3 di detto protocollo.

4. Possono essere iscritti all'ordine del giorno provvisorio soltanto i punti per i quali la documentazione sia inviata ai membri del Consiglio ed alla Commissione non oltre la data di spedizione di detto ordine del giorno.

5. Il segretariato generale comunica ai membri del Consiglio e alla Commissione le domande di iscrizione, la relativa documentazione e le

([1]) Cfr. la dichiarazione a) seguente:
a) *Articolo 2*
«L'elenco delle formazioni è attualmente contenuto nella Gazzetta ufficiale C 174 del 23 giugno 2000, pagina 1.»

([2]) Cfr. le dichiarazioni b) e c) seguenti:
b) *Articolo 3, paragrafi 1 e 2*
«Il Presidente si adopera per garantire che, in linea di massima, l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna sessione del Consiglio dedicata all'attuazione delle disposizioni del titolo IV, parte terza del trattato CE e del titolo VI del trattato sull'Unione europea nonché la documentazione relativa ai punti che vi figurano pervengano ai membri del Consiglio almeno ventun giorni prima dell'inizio della sessione stessa.»
c) *Articoli 1 e 3*
«Fatto salvo l'articolo 22, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, conformemente al quale nei casi che richiedono una decisione rapida una riunione straordinaria del Consiglio può essere convocata entro un termine molto breve, il Consiglio è consapevole dell'esigenza che le questioni di politica estera è di sicurezza comune siano trattate in maniera rapida ed efficace. Le disposizioni di cui all'articolo 3 non impediscono il soddisfacimento di tale esigenza.»

▼B

relative indicazioni concernenti il voto per le quali non siano stati osservati i termini suddetti.

6. Il Consiglio adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni sessione. Per l'iscrizione all'ordine del giorno di un punto che non figuri nell'ordine del giorno provvisorio è richiesta l'unanimità del Consiglio. I punti così iscritti possono essere messi ai voti.

A meno che condizioni di urgenza non richiedano diversamente e fatto salvo il paragrafo 2, la presidenza stralcia dall'ordine del giorno provvisorio i punti relativi a lavori legislativi ai sensi dell'articolo 7 l'esame dei quali non sia stato completato dal Coreper entro la fine della settimana antecedente quella che precede la sessione in questione.

7. L'ordine del giorno provvisorio è diviso nelle parti A e B. Nella parte A vengono iscritti i punti per i quali un'approvazione da parte del Consiglio è possibile senza dibattito; ciò non esclude che ogni membro del Consiglio e la Commissione possano esprimere un'opinione in occasione dell'approvazione di tali punti e far iscrivere dichiarazioni nel processo verbale.

8. Tuttavia, qualora una presa di posizione su un punto A possa dare adito ad un nuovo dibattito o un membro del Consiglio o la Commissione lo chieda, tale punto viene ritirato dall'ordine del giorno, salvo diversa decisione del Consiglio.

9. Le domande di iscrizione di un punto "Varie" sono, in linea di massima, corredate di un documento esplicativo.

Articolo 4

Rappresentanza di un membro del Consiglio

Fatte salve le disposizioni relative alla delega di voto di cui all'articolo 11, un membro del Consiglio, impedito di assistere ad una sessione, può farsi rappresentare.

Articolo 5

Sessioni

1. Le sessioni del Consiglio non sono pubbliche, tranne nei casi previsti all'articolo 8.

2. La Commissione è invitata a partecipare alle sessioni del Consiglio. Altrettanto vale per la Banca centrale europea nei casi in cui essa esercita il proprio diritto d'iniziativa. Tuttavia, il Consiglio può decidere di deliberare senza la presenza della Commissione o della Banca centrale europea.

3. I membri del Consiglio e della Commissione possono farsi accompagnare da funzionari che li assistono. Il numero di tali funzionari può essere fissato dal Consiglio. I loro nominativi e le loro qualifiche sono preventivamente comunicati al segretario generale/alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune (in seguito denominato: "segretario generale") o al segretario generale aggiunto.

4. Per accedere alle sessioni del Consiglio è necessario esibire un lasciapassare.

Articolo 6

Segreto professionale e produzione in giustizia dei documenti

1. Fatti salvi gli articoli 8 e 9 e altre disposizioni applicabili, le deliberazioni del Consiglio sono soggette al segreto professionale, sempre che il Consiglio non decida diversamente.

2. Il Consiglio o il Coreper possono autorizzare la produzione in giustizia di una copia o di un estratto dei documenti del Consiglio che non sono già stati resi accessibili al pubblico in base al presente regolamento o alle regole del Consiglio in materia di accesso del pubblico ai suoi documenti.

▼B

Articolo 7

Casi nei quali il Consiglio agisce in qualità di legislatore

Il Consiglio agisce in qualità di legislatore a norma dell'articolo 207, paragrafo 3, secondo comma del trattato CE, quando adotta norme giuridicamente vincolanti negli o per gli Stati membri, per mezzo di regolamenti, di direttive, di decisioni quadro o di decisioni sulla base delle pertinenti disposizioni dei trattati, ad esclusione delle deliberazioni che danno luogo all'adozione di provvedimenti di carattere interno, di atti amministrativi o di bilancio, di atti riguardanti le relazioni interistituzionali o internazionali o di atti non vincolanti (quali conclusioni, raccomandazioni o risoluzioni).

In presenza di proposte o di iniziative legislative, il Consiglio si astiene dall'adottare atti non previsti dai trattati, quali risoluzioni o dichiarazioni diverse da quelle contemplate dall'articolo 9.

Articolo 8

Dibattiti pubblici

1. Il Consiglio, nelle formazioni "Affari generali" e "Affari economici e finanziari", tiene una volta al semestre un dibattito pubblico di orientamento sul programma di lavoro della Presidenza in corso ed eventualmente sul programma di lavoro annuale della Commissione.

2. Il Consiglio tiene almeno un dibattito pubblico sulle nuove proposte legislative importanti, su decisione del Consiglio o del Coreper, che deliberano a maggioranza qualificata.

Il Consiglio o il Coreper possono decidere a maggioranza qualificata, caso per caso, che abbiano luogo altri dibattiti pubblici concernenti questioni importanti che riguardano gli interessi dell'Unione.

Spetta alla presidenza, ai membri del Consiglio o alla Commissione proporre le questioni o i temi specifici per tali dibattiti.

3. I dibattiti pubblici sono oggetto di ritrasmissione pubblica mediante mezzi audiovisivi.

Articolo 9

Pubblicità delle deliberazioni

1. Quando il Consiglio delibera in qualità di legislatore, a norma dell'articolo 7, i risultati delle votazioni e le dichiarazioni di voto dei membri del Consiglio nonché le dichiarazioni a verbale del Consiglio e i punti di tale verbale relativi all'adozione di atti legislativi sono resi pubblici.

Sono del pari resi pubblici i risultati delle votazioni e le dichiarazioni di voto quando il Consiglio adotta una posizione comune in base agli articoli 251 o 252 del trattato CE. La stessa regola si applica per le votazioni e le dichiarazioni di voto dei membri del Consiglio o dei loro rappresentanti al comitato di conciliazione istituito dall'articolo 251 del trattato CE.

2. Sono inoltre resi pubblici i risultati delle votazioni e le dichiarazioni di voto quando il Consiglio stabilisce una convenzione sulla base del titolo VI del trattato sull'Unione europea. Le dichiarazioni a verbale del Consiglio e i punti di tale verbale relativi all'adozione di tali convenzioni sono resi pubblici con decisione del Consiglio o del Coreper, su richiesta di uno dei loro membri.

3. I risultati delle votazioni sono resi pubblici:

a) quando il Consiglio agisce nell'ambito del titolo V del trattato sull'Unione europea, con decisione unanime del Consiglio o del Coreper, su richiesta di uno dei loro membri;

▼B

b) quando il Consiglio adotta una posizione comune a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea con decisione unanime del Consiglio o del Coreper, su richiesta di uno dei loro membri;

c) negli altri casi, con decisione del Consiglio o del Coreper, su richiesta di uno dei loro membri.

Quando i risultati delle votazioni in sede di Consiglio sono resi pubblici, in base alle lettere a), b) e c), le dichiarazioni di voto fatte al momento della votazione sono anch'esse rese pubbliche, su richiesta dei membri del Consiglio interessati, nel rispetto del presente regolamento interno, della certezza del diritto e degli interessi del Consiglio.

Le dichiarazioni iscritte nel processo verbale del Consiglio e i punti del processo verbale relativi all'adozione degli atti di cui alle lettere a), b) e c) sono resi pubblici con decisione del Consiglio o del Coreper, su richiesta di uno dei loro membri.

4. Le deliberazioni che conducono a votazioni indicative o all'adozione di atti preparatori non danno luogo alla pubblicità delle votazioni.

▼M2

Articolo 10

Accesso del pubblico ai documenti del Consiglio

Le disposizioni specifiche riguardanti l'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio figurano nell'allegato III.

▼B

Articolo 11

Modalità di votazione e quorum

1. Il Consiglio procede al voto su iniziativa del presidente.

Il presidente è inoltre tenuto ad aprire la procedura di voto su iniziativa di un membro del Consiglio o della Commissione, qualora la maggioranza dei membri che compongono il Consiglio lo decida.

2. I membri del Consiglio votano nell'ordine degli Stati membri stabilito in base all'articolo 203 del trattato CE e degli articoli corrispondenti degli altri due trattati comunitari cominciando dal membro che, secondo questo ordine, segue il membro che esercita la presidenza.

3. In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio può ricevere delega da uno solo degli altri membri [1].

4. Affinché il Consiglio possa procedere ad una votazione è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio che, a norma dei trattati, possono prendere parte alla votazione. All'atto della votazione il presidente, coadiuvato dal segretariato generale, verifica l'esistenza del quorum.

Articolo 12 [2]

Procedura scritta

1. Gli atti del Consiglio relativi ad una questione urgente possono essere adottati mediante una votazione espressa per iscritto, qualora il Consiglio o il Coreper decidano all'unanimità di ricorrere a tale procedura. Il presidente può altresì, in circostanze particolari, proporre

---

[1] Questo paragrafo riprende l'articolo 206 del trattato CE.

[2] Cfr. la dichiarazione e) seguente:

e) *Articolo 12*

«Il Consiglio conviene di esaminare l'opportunità di introdurre nel regolamento interno la possibilità di ricorrere alla procedura scritta semplificata quando il Consiglio agisce ai sensi delle disposizioni del titolo VI del trattato sull'Unione europea.»

▼B

di ricorrere a tale procedura; in tal caso, la votazione per iscritto può aver luogo se tutti i membri del Consiglio accettano tale procedura.

2. Il consenso della Commissione per il ricorso alla procedura scritta è richiesto nei casi in cui la votazione per iscritto concerne una materia in cui il Consiglio delibera su iniziativa della Commissione.

3. Il segretariato generale redige ogni mese un elenco degli atti adottati con procedura scritta.

4. Su iniziativa della presidenza, per l'attuazione della politica estera e di sicurezza comune il Consiglio può altresì procedere mediante procedura scritta semplificata (COREU). In tal caso, la proposta è considerata adottata alla scadenza del termine stabilito dalla presidenza in funzione dell'urgenza della questione, salvo obiezioni di un membro del Consiglio ([1]).

5. Su iniziativa della presidenza e al fine di decidere la consultazione di altre istituzioni o di altri organi, il Consiglio può inoltre agire con procedura scritta semplificata in tutti i casi in cui detta consultazione sia richiesta dal diritto comunitario. In tali casi la decisione di consultazione è considerata adottata allo scadere del termine fissato dalla presidenza in base all'urgenza, salvo obiezioni di un membro del Consiglio ([2]).

6. Il segretariato generale constata l'espletamento delle procedure scritte.

Articolo 13

Processo verbale

1. Di ogni sessione è redatto un processo verbale che, dopo essere stato approvato, è firmato dal presidente in carica al momento dell'approvazione e dal segretario generale o dal segretario generale aggiunto.

Il processo verbale contiene, di regola, per ogni punto dell'ordine del giorno:

— la menzione dei documenti presentati al Consiglio,

— le decisioni prese o le conclusioni raggiunte dal Consiglio,

— le dichiarazioni fatte dal Consiglio e quelle di cui un membro del Consiglio o la Commissione hanno chiesto l'iscrizione.

2. Il progetto di processo verbale è elaborato dal segretariato generale entro un termine di quindici giorni e presentato al Consiglio o al Coreper per l'approvazione.

3. Prima dell'approvazione del processo verbale, ciascun membro del Consiglio o la Commissione può chiedere la redazione più particolareggiata del processo verbale su un punto dell'ordine del giorno. Tali richieste possono essere formulate al Coreper.

Articolo 14

Deliberazioni e decisioni in base a documenti e progetti redatti nelle lingue previste dal regime linguistico in vigore

1. Salvo decisione contraria adottata dal Consiglio all'unanimità e motivata dall'urgenza, il Consiglio delibera e decide soltanto in base a documenti e progetti redatti nelle lingue previste dal regime linguistico in vigore.

([1]) Cfr. la dichiarazione f) seguente:
f) *Articolo 12, paragrafo 4*
«Il Consiglio rammenta che la rete COREU deve essere utilizzata conformemente alle conclusioni del Consiglio del 12 giugno 1995, relative ai metodi di lavoro del Consiglio.»

([2]) Cfr. la dichiarazione g) seguente:
g) *Articolo 12, paragrafo 5*
«Conformemente alla pratica costante del Consiglio, il termine da fissare sarà di norma di una settimana.»

▼B

2. Ciascun membro del Consiglio può opporsi alla delibera qualora il testo delle eventuali modifiche non sia redatto nelle lingue fra quelle di cui al paragrafo 1, che egli designa.

Articolo 15

Firma degli atti

In calce al testo degli atti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio e degli atti adottati dal Consiglio viene apposta la firma del presidente in carica al momento della loro adozione e quella del segretario generale o del segretario generale aggiunto. Il segretario generale e il segretario generale aggiunto possono delegare la propria firma a direttori generali del segretariato generale.

Articolo 16 ([1])

Impossibilità di partecipare alla votazione

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento interno si terrà debitamente conto, in base all'allegato I, dei casi in cui, a norma dei trattati, uno o più membri del Consiglio non possono prendere parte alla votazione.

Articolo 17

Pubblicazione degli atti nella Gazzetta ufficiale

1. Sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale, a cura del segretario generale o del segretario generale aggiunto:

a) gli atti di cui all'articolo 254, paragrafi 1 e 2 del trattato CE;

b) gli atti di cui all'articolo 163, primo comma, del trattato Euratom;

c) le posizioni comuni adottate dal Consiglio secondo le procedure di cui agli articoli 251 e 252 del trattato CE, nonché le relative motivazioni;

d) le decisioni quadro e le decisioni di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea;

e) le convenzioni stabilite dal Consiglio in base all'articolo 34, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea.

Dell'entrata in vigore di tali convenzioni è fatta menzione nella Gazzetta ufficiale;

f) le convenzioni firmate tra Stati membri sulla base dell'articolo 293 del trattato CE.

Dell'entrata in vigore di tali convenzioni è fatta menzione nella Gazzetta ufficiale;

▼M2

g) accordi internazionali conclusi dalla Comunità.

Nella Gazzetta ufficiale è fatto riferimento all'entrata in vigore di siffatti accordi;

h) gli accordi internazionali conclusi conformemente all'articolo 24 del trattato sull'Unione europea, a meno che il Consiglio non decida altrimenti sulla base degli articoli 4 e 9 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio

([1]) Cfr. la dichiarazione h) seguente:

h) *Articolo 16 e allegato I*

«Il Consiglio conviene che le disposizioni di cui all'articolo 16 e all'allegato I sono applicabili agli atti per l'adozione dei quali taluni membri del Consiglio, in applicazione dei trattati, non possono partecipare alla votazione. Tuttavia le presenti disposizioni non riguardano il caso in cui si applica l'articolo 7 del trattato sull'Unione europea.

Per quanto riguarda il primo caso di applicazione degli articoli 43 e 44 del trattato sull'Unione europea, il Consiglio esaminerà, sulla scorta dell'esperienza acquisita in altri settori, gli eventuali adeguamenti da apportare all'articolo 16 e all'allegato I del presente regolamento interno.»

▼M2

2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione [1].

Nella Gazzetta Ufficiale è fatto riferimento all'entrata in vigore di siffatti accordi.

▼B

2. Salvo decisione contraria del Consiglio o del Coreper, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale a cura del segretario generale o del segretario generale aggiunto:

a) le iniziative presentate al Consiglio da uno Stato membro a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, del trattato CE;

b) le iniziative presentate al Consiglio da uno Stato membro a norma dell'articolo 34, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea;

c) le posizioni comuni, di cui all'articolo 34, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea;

d) le direttive diverse da quelle previste all'articolo 254, paragrafi 1 e 2 del trattato CE, le decisioni diverse da quelle previste all'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE, le raccomandazioni e i pareri.

3. Il Consiglio o il Coreper decidono, caso per caso e all'unanimità, se si debbano pubblicare nella Gazzetta ufficiale, a cura del segretario generale o del segretario generale aggiunto, le strategie comuni, le azioni comuni e le posizioni comuni di cui all'articolo 12 del trattato sull'Unione europea.

4. Il Consiglio o il Coreper decidono, caso per caso e tenendo conto dell'eventuale pubblicazione dell'atto di base, se debbano essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale, a cura del segretario generale o del segretario generale aggiunto, i seguenti atti:

a) le misure di applicazione delle azioni comuni di cui all'articolo 12 del trattato sull'Unione europea;

b) le azioni comuni, le posizioni comuni o qualsiasi altra decisione adottata sulla base di una strategia comune, come previsto all'articolo 23, paragrafo 2, primo trattino, del trattato sull'Unione europea;

c) le eventuali misure di attuazione delle decisioni di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea nonché le eventuali misure di applicazione delle convenzioni stabilite dal Consiglio in base all'articolo 34, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea.

5. Qualora un accordo concluso tra le Comunità e uno o più Stati o organizzazioni internazionali istituisca un organo competente a prendere decisioni, il Consiglio decide, al momento della conclusione dell'accordo, se si debbono pubblicare nella Gazzetta ufficiale le decisioni che saranno prese da tale organo.

Articolo 18

Notifica degli atti

1. Le direttive diverse da quelle previste all'articolo 254, paragrafi 1 e 2 del trattato CE e le decisioni diverse da quelle previste all'articolo 254, paragrafo 1, del trattato CE sono notificate ai loro destinatari dal segretario generale, dal segretario generale aggiunto o da un direttore generale che agisca in loro nome.

2. I seguenti atti, qualora non siano pubblicati nella Gazzetta ufficiale, sono notificati ai loro destinatari dal segretario generale, dal segretario generale aggiunto o da un direttore generale che agisca in loro nome:

a) le raccomandazioni;

[1] GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

▼B

b) le strategie comuni, le azioni comuni e le posizioni comuni di cui all'articolo 12 del trattato sull'Unione europea;

c) le posizioni comuni di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea;

d) le misure d'applicazione degli atti adottati sulla base degli articoli 12 e 34 del trattato sull'Unione europea.

3. Il segretario generale, il segretario generale aggiunto o un direttore generale che agisca in loro nome, rilascia ai governi degli Stati membri ed alla Commissione copia autentica delle direttive del Consiglio diverse da quelle previste all'articolo 254, paragrafi 1 e 2, del trattato CE nonché delle decisioni e delle raccomandazioni del Consiglio.

Articolo 19 ([1])

Coreper, comitati e gruppi di lavoro

1. Il Coreper ha l'incarico di preparare i lavori del Consiglio e di eseguire i mandati che quest'ultimo gli affida. Esso vigila, in ogni caso ([2]), sulla coerenza delle politiche e delle azioni dell'Unione e sul rispetto dei principi e delle norme seguenti:

a) principi di legalità, sussidiarietà, proporzionalità e motivazione degli atti;

b) norme che fissano i poteri delle istituzioni e degli organi dell'Unione;

c) disposizioni di bilancio;

d) norme procedurali, di trasparenza e di qualità redazionale.

2. Tutti i punti iscritti all'ordine del giorno di una sessione del Consiglio sono oggetto di un esame preliminare del Coreper, salvo decisione contraria di quest'ultimo. Il Coreper cerca di trovare un accordo al proprio livello, che sarà sottoposto all'adozione del Consiglio. Esso provvede ad un'adeguata presentazione dei fascicoli al Consiglio cui eventualmente sottopone orientamenti, opzioni o proposte di soluzione. In caso di urgenza, il Consiglio può decidere all'unanimità di deliberare senza che abbia avuto luogo l'esame preliminare.

3. Su iniziativa o con l'avallo del Coreper possono essere istituiti comitati o gruppi di lavoro per assolvere certi compiti di preparazione o di studio preventivamente definiti.

Il segretariato generale aggiorna e rende pubblico l'elenco degli organi preparatori. Soltanto i comitati e i gruppi di lavoro che figurano in tale elenco possono riunirsi in qualità di organi preparatori del Consiglio.

4. Il Coreper è presieduto, a seconda dei temi all'ordine del giorno, dal rappresentante permanente o dal rappresentante permanente aggiunto dello Stato membro che assicura la presidenza del Consiglio. Salvo decisione contraria del Consiglio, sono presieduti da un delegato di tale Stato membro anche i diversi comitati previsti dai trattati. Lo stesso dicasi dei comitati e dei gruppi di lavoro previsti al paragrafo 2, salvo decisione contraria del Coreper. Per la preparazione delle sessioni delle formazioni del Consiglio che si riuniscono una volta al semestre e quando tali sessioni si svolgono durante la prima metà del semestre, le riunioni dei comitati diversi dal Coreper, nonché le riunioni dei gruppi di lavoro che si svolgono nel semestre precedente, potranno essere presiedute da un delegato dello Stato membro incaricato di assicurare la presidenza di dette sessioni del Consiglio.

([1]) Tali disposizioni lasciano impregiudicato il ruolo del comitato economico e finanziario quale risulta dall'articolo 114 del trattato CE e dalle relative decisioni esistenti del Consiglio (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 109, e GU L 5 dell'1.1.1999, pag. 71).

([2]) Cfr. la dichiarazione i) seguente:
i) *Articolo 19, paragrafo 1*
«Il Coreper vigila sulla coerenza e sul rispetto dei principi di cui al paragrafo 1, in particolare per i fascicoli la cui materia è trattata in altre sedi.»

▼B

5. Il Coreper può adottare le seguenti decisioni di procedura, purché i relativi punti siano stati iscritti all'ordine del giorno provvisorio almeno tre giorni lavorativi prima della riunione. Per poter derogare a tale termine occorre l'unanimità del Coreper [1]:

a) decisione di tenere una sessione del Consiglio in un luogo diverso da Bruxelles o Lussemburgo (articolo 1, paragrafo 3);

b) autorizzazione a produrre in giustizia una copia o un estratto di un documento del Consiglio (articolo 6, paragrafo 2);

c) decisione di tenere un dibattito pubblico del Consiglio (articolo 8, paragrafo 2);

d) decisione di rendere pubblici i risultati delle votazioni nei casi previsti all'articolo 9, paragrafi 2 e 3;

e) decisione di ricorrere alla procedura scritta (articolo 12, paragrafo 1);

f) approvazione o modifica del processo verbale del Consiglio (articolo 13, paragrafi 2 e 3);

g) decisione di pubblicare un testo o un atto nella Gazzetta ufficiale (articolo 17, paragrafi 2, 3 e 4);

h) decisione di consultare un'istituzione o un organo;

i) decisione di fissare o di prorogare un termine per la consultazione di un'istituzione o di un organo;

j) decisione di prorogare i termini di cui all'articolo 251, paragrafo 7 del trattato CE;

k) approvazione del testo di una lettera indirizzata a un'istituzione o a un organo.

Articolo 20

La presidenza e il corretto svolgimento dei lavori

1. La presidenza assicura l'applicazione del presente regolamento interno e vigila sul corretto svolgimento dei dibattiti. Salvo decisione contraria, essa può adottare ogni misura utile a tal fine e in particolare:

a) limitare, per la trattazione di un punto particolare, il numero delle persone per delegazione presenti nella sala della riunione durante la sessione e decidere di autorizzare o meno l'apertura di una sala di ascolto;

b) predisporre l'ordine nel quale saranno trattati i punti e stabilire la durata dei dibattiti ad essi dedicati;

c) organizzare il tempo dedicato ad un punto particolare.

2. Fatte salve le sue competenze e la sua responsabilità politica generale, la presidenza è assistita dal rappresentante dello Stato membro che assicurerà la presidenza successiva. Quest'ultimo, su richiesta o su disposizione della presidenza, la sostituisce ove necessario, la solleva, se del caso, da taluni compiti amministrativi e garantisce la continuità dei lavori del Consiglio.

---

[1] Cfr. la dichiarazione j) seguente:
j) *Articolo 19, paragrafo 5*
«Se un membro del Consiglio considera che un progetto di decisione di procedura sottoposta per adozione al Coreper conformemente all'articolo 19, paragrafo 5, dà luogo a una questione di merito, il progetto di decisione verrà sottoposto al Consiglio.»

▼B

Articolo 21 [1] [2]

Relazioni dei comitati e dei gruppi di lavoro

Nonostante le altre disposizioni del presente regolamento interno, la presidenza organizza le riunioni dei vari comitati e gruppi di lavoro in modo che le loro relazioni siano disponibili prima della riunione del Coreper che le esamina.

A meno che condizioni di urgenza non richiedano diversamente, la presidenza rinvia ad una riunione successiva del Coreper i punti relativi a lavori legislativi ai sensi dell'articolo 7 per i quali il comitato o il gruppo di lavoro non hanno concluso i lavori almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione del Coreper.

Articolo 22

Qualità redazionale [3]

1. Al fine di assistere il Consiglio nel suo compito di controllo della qualità redazionale degli atti legislativi da esso adottati, il servizio giuridico è incaricato di verificare, in tempo utile, la qualità redazionale delle proposte e dei progetti di atti e di formulare suggerimenti di carattere redazionale all'attenzione del Consiglio e dei suoi organi, secondo l'accordo interistituzionale del 22 dicembre 1998.

Nell'arco dell'intero iter legislativo, coloro che presentano testi nell'ambito dei lavori del Consiglio prestano particolare attenzione alla loro qualità redazionale.

Articolo 23

Il segretario generale e il segretariato generale

1. Il Consiglio è assistito da un segretariato generale, posto sotto la responsabilità di un segretario generale, coadiuvato da un segretario generale aggiunto che è responsabile del funzionamento del segretariato generale. Il segretario generale ed il segretario generale aggiunto sono nominati dal Consiglio che delibera all'unanimità.

2. Il Consiglio decide dell'organizzazione del segretariato generale [4].

([1]) Queste disposizioni lasciano impregiudicato il ruolo del comitato economico e finanziario quale risulta dall'articolo 114 del trattato CE e dalle relative decisioni esistenti del Consiglio (GU L 358 del 31.12.1998, pag. 109, e GU L 5 dell'1.1.1999, pag. 71).

([2]) Cfr. la dichiarazione k) seguente:

k) *Articolo 21*

«Le relazioni dei gruppi di lavoro e gli altri documenti che fungono da base per le deliberazioni del Coreper dovrebbero essere inviati alle delegazioni entro termini che ne consentano l'esame.»

([3]) Cfr. la dichiarazione l) seguente:

l) *Articolo 22*

«Il servizio giuridico del Consiglio è altresì incaricato di assistere lo Stato membro all'origine di una iniziativa ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1, del trattato CE o dell'articolo 34, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea segnatamente al fine di verificare la qualità redazionale di dette iniziative, qualora una siffatta assistenza sia richiesta dallo Stato membro in questione.»

Cfr. la dichiarazione m) seguente:

m) *Articolo 22*

«I membri del Consiglio formulano le loro osservazioni sulle proposte di codificazione ufficiale dei testi legislativi entro trenta giorni lavorativi successivi alla diffusione delle proposte stesse da parte del segretario generale.

I membri del Consiglio assicurano che l'esame delle disposizioni di una proposta di rifusione di testi legislativi riprese dall'atto precedente senza modifiche sostanziali si svolga conformemente ai principi previsti per l'esame delle proposte di codificazione.»

([4]) I paragrafi 1 e 2 riprendono l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato CE.

▼B

Sotto l'autorità del Consiglio, il segretario generale e il segretario generale aggiunto adottano tutte le misure necessarie per assicurare il buon funzionamento del segretariato generale.

3. Il segretariato generale è associato in maniera stretta e continua alla programmazione, al coordinamento e al controllo della coerenza dei lavori del Consiglio. Sotto la responsabilità e la guida della presidenza, esso assiste quest'ultima nella ricerca di soluzioni.

In conformità delle disposizioni del trattato sull'Unione europea, il segretario generale assiste il Consiglio e la presidenza per le questioni di politica estera e di sicurezza comune, compreso il coordinamento dei lavori dei rappresentanti speciali.

Se del caso, il segretario generale può invitare la presidenza a convocare un comitato o un gruppo di lavoro, in particolare per questioni di politica estera e di sicurezza comune, o ad iscrivere un punto all'ordine del giorno di un comitato o gruppo di lavoro.

4. Il segretario generale o il segretario generale aggiunto sottopongono al Consiglio il progetto di stato di previsione delle spese di quest'ultimo in tempo utile per assicurare il rispetto dei termini fissati dalle disposizioni finanziarie.

5. Il segretario generale, assistito dal segretario generale aggiunto, ha piena competenza in materia di gestione degli stanziamenti iscritti alla sezione II — Consiglio — del bilancio e adotta tutte le misure necessarie per assicurare la corretta gestione degli stessi. Egli mette in esecuzione i suddetti stanziamenti ai sensi delle disposizioni del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

▼M1

Articolo 24

Sicurezza

La normativa in materia di sicurezza è adottata dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

▼B

Articolo 25

Funzioni di depositario di accordi e convenzioni

Quando il segretario generale è designato depositario di un accordo concluso in base all'articolo 24 del trattato sull'Unione europea o dalla Comunità e da uno o più Stati o organizzazioni internazionali, di una convenzione conclusa tra Stati membri o di una convenzione stabilita in forza dell'articolo 34 del trattato sull'Unione europea, gli atti di ratifica, di accettazione o di approvazione di tali accordi o convenzioni sono depositati presso la sede del Consiglio.

In tal caso, il segretario generale esercita le funzioni di depositario e provvede altresì alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della data di entrata in vigore degli accordi o convenzioni di cui trattasi.

Articolo 26

Rappresentanza dinanzi al Parlamento europeo

Salvo procedure particolari, il Consiglio può essere rappresentato dinanzi al Parlamento europeo e alle sue commissioni dalla presidenza o da qualsiasi altro membro. Su mandato della presidenza, il Consiglio può altresì farsi rappresentare dinanzi a tali commissioni dal suo segretario generale, dal segretario generale aggiunto o da alti funzionari del segretariato generale.

Il Consiglio può inoltre fare conoscere le proprie vedute al Parlamento europeo mediante una comunicazione scritta.

▼B

Articolo 27

Disposizioni relative alla forma degli atti

Le disposizioni relative alla forma degli atti figurano all'allegato II.

Articolo 28

Corrispondenza destinata al Consiglio

La corrispondenza destinata al Consiglio è indirizzata al presidente, presso la sede del Consiglio, al seguente indirizzo:

Conseil de l'Union européenne
Rue de la Loi, 175
B-1048 Bruxelles

▼B

ALLEGATO I

1) Nell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento interno qui di seguito elencate e per le decisioni per le quali, a norma dei trattati, uno o più membri del Consiglio o del Coreper non possono prendere parte alla votazione, non si tiene conto del voto di tale/i membro/i:

   a) articolo 1, paragrafo 3, secondo comma (tenuta di una sessione in un luogo diverso da Bruxelles o Lussemburgo);

   b) articolo 3, paragrafo 6 (iscrizione all'ordine del giorno di un punto diverso da quelli che figurano all'ordine del giorno provvisorio);

   c) articolo 3, paragrafo 8 (mantenimento quale punto B dell'ordine del giorno di un punto A che altrimenti avrebbe dovuto essere ritirato dall'ordine del giorno);

   d) articolo 5, paragrafo 2, per quanto concerne la presenza della sola Banca centrale europea (deliberazioni senza la presenza della Banca centrale europea);

   e) articolo 9, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma, lettere b) e c), secondo e terzo comma (pubblicità delle dichiarazioni iscritte nel processo verbale del Consiglio e dei punti di tale processo verbale relativi all'adozione delle convenzioni stabilite sulla base del titolo VI del trattato sull'Unione europea; pubblicità dei risultati delle votazioni, delle dichiarazioni di voto, delle dichiarazioni iscritte nel processo verbale del Consiglio e dei punti di tale processo verbale relativi all'adozione di una posizione comune nell'ambito del titolo VI del trattato sull'Unione europea; pubblicità dei risultati delle votazioni, delle dichiarazioni di voto, delle dichiarazioni iscritte nel processo verbale del Consiglio e dei punti di tale processo verbale relativi a casi diversi da quelli di cui al paragrafo 3);

   f) articolo 11, paragrafo 1, secondo comma (apertura della procedura di voto);

   g) articolo 12, paragrafo 1 (ricorso alla procedura scritta);

   h) articolo 14, paragrafo 1 (decisione di deliberare e di decidere, in via eccezionale, sulla base di documenti e di progetti che non sono redatti in tutte le lingue) ([1]);

   i) articolo 17, paragrafo 2, lettere a) e b) (non pubblicazione nella Gazzetta ufficiale di una iniziativa presentata da uno Stato membro a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, del trattato CE o dell'articolo 34, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea);

   j) articolo 17, paragrafo 2, lettere c) e d) (non pubblicazione nella Gazzetta ufficiale di una posizione comune adottata sulla base dell'articolo 34 del trattato sull'Unione europea o di talune direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri);

   k) articolo 17, paragrafo 4, lettera c) (pubblicazione nella Gazzetta ufficiale di eventuali misure di attuazione o di applicazione delle decisioni o convenzioni di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea);

   l) articolo 17, paragrafo 5 (pubblicazione o meno nella Gazzetta ufficiale delle decisioni prese da un organo istituito da un accordo internazionale).

2) Un membro del Consiglio o del Coreper non può avvalersi delle seguenti disposizioni del presente regolamento interno in relazione a decisioni per le quali, in base ai trattati, non può prendere parte alla votazione:

   a) articolo 3, paragrafo 8 (possibilità per un membro del Consiglio di chiedere il ritiro di un punto A dall'ordine del giorno);

   b) articolo 11, paragrafo 1, secondo comma (possibilità per un membro del Consiglio di chiedere l'apertura della procedura di voto);

   c) articolo 11, paragrafo 3 (possibilità per un membro del Consiglio di ricevere una delega di voto);

   d) articolo 14, paragrafo 2 (possibilità per ciascun membro del Consiglio di opporsi alla delibera qualora il testo delle eventuali modifiche non sia redatto nella lingua che egli designa).

([1]) Cfr. la dichiarazione n) seguente:

n) *Articolo 14 all'allegato I*

«Il Consiglio conferma che la regola attuale secondo cui i testi che servono come base alle sue deliberazioni sono redatti in tutte le lingue continuerà ad applicarsi.»

▼B

ALLEGATO II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA FORMA DEGLI ATTI

A. **Forma dei regolamenti**

1. I regolamenti adottati congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, nonché i regolamenti del Consiglio, contengono:

   a) il titolo "regolamento", un numero d'ordine, la data dell'adozione e l'indicazione del loro oggetto;

   b) rispettivamente la formula "Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea" o la formula "Il Consiglio dell'Unione europea";

   c) l'indicazione delle disposizioni sulla base delle quali il regolamento è adottato, precedute dalla parola "visto";

   d) la menzione delle proposte presentate e dei pareri espressi;

   e) la motivazione del regolamento, preceduta dalla formula "considerando quanto segue"; i considerando sono numerati;

   f) rispettivamente la formula "hanno adottato il presente regolamento" o la formula "ha adottato il presente regolamento", seguita dal dispositivo del regolamento.

2. I regolamenti sono suddivisi in articoli, eventualmente raggruppati in capi e sezioni.

3. L'ultimo articolo di un regolamento stabilisce la data dell'entrata in vigore qualora questa sia anteriore o posteriore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

4. L'ultimo articolo di un regolamento è seguito:

   a) i) dalla formula: "Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri";

      oppure

      ii) dalla formula: "Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Comunità europea", nei casi in cui un atto non sia applicabile a e in tutti gli Stati membri [1];

   b) dalla formula: "Fatto a…, addì… "; la data è quella in cui il regolamento è stato adottato;

      e

   c) se trattasi

      i) di un regolamento adottato congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, dalla formula:

      "Per il Parlamento europeo — Per il Consiglio
      Il Presidente — Il Presidente"

      seguita dai nomi del presidente del Parlamento europeo e del presidente del Consiglio in carica al momento dell'adozione del regolamento;

      ii) di un regolamento del Consiglio, dalla formula:

      "Per il Consiglio
      Il Presidente"

      seguita dal nome del presidente del Consiglio in carica al momento dell'adozione del regolamento.

---

[1] Cfr. la dichiarazione o) seguente:
o) *Allegato II A*
«Il Consiglio rammenta che, nei casi in cui i trattati prevedono che un atto non sia applicabile a tutti o in tutti gli Stati membri, è necessario evidenziarne chiaramente l'applicazione territoriale nella motivazione e nel contenuto dell'atto stesso.»

▼B

B. **Forma delle direttive, delle decisioni, delle raccomandazioni e dei pareri (trattato CE)**

1. Le direttive e le decisioni adottate congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio, nonché le direttive e le decisioni del Consiglio recano il titolo “Direttiva” o “Decisione”.
2. Le raccomandazioni ed i pareri formulati dal Consiglio recano il titolo “Raccomandazione” o “Parere”.
3. Le disposizioni previste al punto A per i regolamenti, si applicano, con gli opportuni adattamenti e fatte salve le pertinenti disposizioni del trattato CE, alle direttive ed alle decisioni.

C. **Forma delle strategie comuni del Consiglio europeo, delle azioni comuni e delle posizioni comuni di cui all'articolo 12 del trattato sull'Unione europea**

Le strategie comuni, le azioni comuni e le posizioni comuni a norma dell'articolo 12 del trattato sull'Unione europea recano rispettivamente i titoli:

a) “Strategia comune del Consiglio europeo”, un numero d'ordine (anno/numero/PESC), la data di adozione e l'indicazione del suo oggetto;

b) “Azione comune del Consiglio”, un numero d'ordine (anno/numero/PESC), la data di adozione e l'indicazione del suo oggetto;

c) “Posizione comune del Consiglio”, un numero d'ordine (anno/numero/PESC), la data di adozione e l'indicazione del suo oggetto.

D. **Forma delle posizioni comuni, delle decisioni quadro, delle decisioni e delle convenzioni di cui all'articolo 34, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea**

Le posizioni comuni, le decisioni quadro, le decisioni e le convenzioni a norma dell'articolo 34, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea recano rispettivamente i titoli:

a) “Posizione comune del Consiglio”, un numero d'ordine (anno/numero/GAI), la data di adozione e l'indicazione del suo oggetto;

b) “Decisione quadro del Consiglio”, un numero d'ordine (anno/numero/GAI), la data di adozione e l'indicazione del suo oggetto;

c) “Decisione del Consiglio”, un numero d'ordine (anno/numero/GAI), la data di adozione e l'indicazione del suo oggetto;

d) “Convenzione stabilita dal Consiglio in base all'articolo 34 del trattato sull'Unione europea” e l'indicazione del suo oggetto.

▼M2

ALLEGATO III

DISPOSIZIONI SPECIFICHE RIGUARDANTI L'ACCESSO DEL PUBBLICO AI DOCUMENTI DEL CONSIGLIO

Articolo 1

Campo di applicazione

Qualsiasi persona fisica o giuridica ha accesso ai documenti del Consiglio secondo i principi, le condizioni e le limitazioni definiti nel regolamento (CE) n. 1049/2001 e nelle disposizioni specifiche che figurano nel presente allegato.

Articolo 2

Consultazione per quanto concerne i documenti di terzi

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, e dell'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001 e a meno che non sia chiaro, dopo esame del documento alla luce dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001, che esso non sarà divulgato, il terzo interessato è consultato se:

a) si tratta di un documento sensibile, quale definito all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001;

b) il documento proviene da uno Stato membro e

— è stato sottoposto al Consiglio anteriormente al 3 dicembre 2001,

— lo Stato membro in questione ha chiesto di non divulgarlo senza il suo previo accordo.

2. In tutti gli altri casi, qualora il Consiglio riceva una domanda riguardante un documento di terzi in suo possesso, il Segretariato generale, ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1049/2001, consulta il terzo interessato a meno che non sia chiaro, dopo esame del documento alla luce dell'articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001, che esso può o non deve essere divulgato.

3. Il terzo è consultato per iscritto (anche tramite posta elettronica) e dispone di un termine ragionevole per rispondere, tenendo conto dei termini di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1049/2001. Nei casi di cui al paragrafo 1 il terzo è invitato ad esprimere il suo parere per iscritto.

4. Qualora il documento non rientri tra quelli di cui al paragrafo 1, lettere a) o b) e il Segretariato generale, sulla scorta del parere negativo del terzo, non ritenga applicabile l'articolo 4, paragrafo 1 o 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001, la questione è demandata al Consiglio.

Se il Consiglio prevede di divulgare il documento, il terzo è immediatamente informato, per iscritto, dell'intenzione del Consiglio di divulgare il documento dopo un periodo di almeno dieci giorni lavorativi. Nel contempo si richiama l'attenzione del terzo sull'articolo 243 del trattato che istituisce le Comunità europee.

Articolo 3

Domande di consultazione da parte di altre istituzioni o degli Stati membri

Le domande di consultazione del Consiglio da parte di un'altra istituzione o di uno Stato membro circa una domanda relativa a un documento del Consiglio sono indirizzate per posta elettronica all'indirizzo access@consilium.eu.int o per fax a n. + 32(0)2 285 6361.

Il Segretariato generale esprime prontamente il proprio parere a nome del Consiglio, tenendo conto di qualsiasi limite di tempo necessario per una decisione da parte dell'istituzione o dello Stato membro interessato, e al più tardi entro cinque giorni lavorativi.

▼M2

Articolo 4

Documenti provenienti dagli Stati membri

Le domande presentate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1049/2001 sono trasmesse in forma scritta al Segretariato generale.

Articolo 5

Domande deferite dagli Stati membri

Una domanda che sia deferita al Consiglio da uno Stato membro, è trattata in conformità degli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 1049/2001 e delle pertinenti disposizioni del presente allegato. In caso di rifiuto di accesso totale o parziale, si informa il richiedente che qualsiasi domanda di conferma deve essere indirizzata direttamente al Consiglio.

Articolo 6

Indirizzo per le domande

Le domande di accesso a un documento sono indirizzate per iscritto al segretario generale del Consiglio/alto rappresentante, rue de la Loi/Wetstraat 175, B-1048 Bruxelles, o per posta elettronica all'indirizzo access@consilium.eu.int o per fax al n. + 32(0)2 285 6361.

Articolo 7

Esame delle domande iniziali

Fatto salvo l'articolo 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001, le richieste di accesso ai documenti del Consiglio sono esaminate dal Segretariato generale.

Articolo 8

Trattamento delle domande di conferma

Fatto salvo l'articolo 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001, il Consiglio decide in merito alle domande di conferma.

Articolo 9

Oneri

Gli oneri per la produzione e l'invio di copie di documenti del Consiglio sono fissati dal segretario generale.

Articolo 10

Registro pubblico dei documenti del Consiglio

1. Il Segretariato generale ha la responsabilità di rendere accessibile al pubblico il registro dei documenti del Consiglio.

2. Oltre ai riferimenti ai documenti, si indicano nel registro i documenti elaborati dopo il 1º luglio 2000 che sono già stati resi pubblici. Fatti salvi il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati [1] e l'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1049/2001, il contenuto di tali documenti è reso disponibile su Internet.

[1] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

▼**M2**

Articolo 11

Documenti direttamente accessibili al pubblico

1. Il presente articolo si applica a tutti i documenti del Consiglio, purché non classificati e non pregiudica la possibilità di presentare una domanda scritta conformemente all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1049/2001.

2. Ai fini del presente articolo si intende per:

— "diffusione": la distribuzione della versione finale di un documento ai membri del Consiglio, ai loro rappresentanti o ai loro delegati,

— "documenti legislativi": i documenti relativi all'esame e all'adozione di un atto legislativo quale definito all'articolo 7 del regolamento interno del Consiglio.

3. Il Segretariato generale rende accessibili al pubblico i seguenti documenti, non appena diffusi:

a) documenti di cui né il Consiglio né uno Stato membro è l'autore, che sono stati resi accessibili al pubblico dall'autore o con l'accordo di questi;

b) ordini del giorno provvisori di sessioni delle varie formazioni del Consiglio;

c) testi adottati dal Consiglio e destinati alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

4. Purché non siano chiaramente coperti da una delle eccezioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001, il Segretariato generale può inoltre rendere accessibili al pubblico, non appena diffusi, i seguenti documenti:

a) ordini del giorno provvisori di comitati e gruppi di lavoro;

b) altri documenti, quali note informative, relazioni, relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori e relazioni sullo stato delle discussioni, in seno al Consiglio o in seno ad uno dei suoi organi preparatori, che non riflettono posizioni individuali delle delegazioni, esclusi i pareri e i contributi del servizio giuridico.

5. Oltre ai documenti menzionati ai paragrafi 3 e 4, il Segretariato generale rende accessibili al pubblico, non appena diffusi, i seguenti documenti legislativi:

a) note di trasmissione e copie di lettere riguardanti atti legislativi trasmessi al Consiglio da altre istituzioni o organi dell'Unione europea o, fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1049/2001, da uno Stato membro;

b) note sottoposte al Coreper e/o al Consiglio per approvazione (note punti "I/A" e punti "A"), nonché il progetto di atti legislativi cui esse fanno riferimento;

c) decisioni adottate dal Consiglio nel corso della procedura di cui all'articolo 251 del trattato CE e testi allegati approvati dal comitato di conciliazione.

6. Dopo l'adozione di una delle decisioni di cui al paragrafo 5, lettera c), o l'adozione definitiva dell'atto di cui trattasi, il Segretariato generale rende accessibili al pubblico i documenti legislativi riguardanti tale atto che sono stati elaborati prima della presente decisione e che non sono coperti da una delle eccezioni di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, e paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001, quali note informative, relazioni, relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori e relazioni sullo stato delle discussioni in seno al Consiglio o in seno a uno dei suoi organi preparatori ("risultati dei lavori"), esclusi i pareri e i contributi del servizio giuridico.

A richiesta di uno Stato membro, i documenti che rientrano nel primo comma e che riflettono la posizione individuale della delegazione di tale Stato membro in sede di Consiglio non sono resi accessibili al pubblico ai sensi della presente decisione.»